

NRG 1421/2020



Tribunale di Biella

Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 23 aprile 2024 alle ore 16.15 è chiamata la causa promossa da Autogrillo di Saullo Francesco e C. s.r.l. nei confronti di Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. iscritta al ruolo nell'anno 2020 al numero 1421. Sono presenti l'avv. Monteleone per parte attrice e l'avv. Zampaglione in sostituzione dell'avv. Stratta per delega orale.

I procuratori delle parti si richiamano alle conclusioni di cui alle note conclusive in atti e discutono la causa richiamandosi alle argomentazioni ivi esposte.

Il giudice si ritira per deliberare.

Alle ore 21.00 viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BIELLA

nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico

dott.ssa Rita Buccetti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281sexiesc.p.c.

nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Autogrillo di Saullo Francesco e C. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito Autogrillo) nella sua qualità di cessionaria del credito, conveniva in giudizio la Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito Reale Mutua) al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 5408,69 , già dedotto lo scoperto contrattualmente previsto, o la diversa somma accertanda, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla



emissione della fattura alla notifica dell'atto di citazione e agli interessi moratori dalla domanda giudiziale fino all'effettivo pagamento, oltre alle spese legali relative alla fase stragiudiziale quantificate in € 720,00 (o nella diversa somma determinata dal Giudice in via equitativa) e a € 48,00 quali spese per l'avvio del procedimento di mediazione, e alle ulteriori spese di lite. A sostegno della propria domanda allegava di aver eseguito riparazioni al veicolo Alfa Romeo Giulietta tg EN462YZ di proprietà di Davide Odomaro, assicurato presso Reale Mutua in forza di polizza n. 2019/429193 comprensiva della garanzia atti vandalici e dolosi per un importo complessivo di € 6009,66 a seguito di danni per atti vandalici, di essere cessionaria del credito vantato dal signor Odomaro verso Reale Mutua, di nulla aver ottenuto quale corresponsione di indennizzo da quest'ultima. Si costituiva in giudizio la Società Reale Mutua Assicurazioni contestando in fatto e in diritto quanto *ex adverso* allegato e dedotto sia in punto *an* che in punto *quantum*, in particolare, sotto detto ultimo profilo, contestava la congruità del costo delle riparazioni per tariffa oraria e materiale di consumo. Conseguentemente concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in subordine chiedeva limitarsi la condanna a quanto rigorosamente provato in giudizio tenuto conto delle franchigie, dello scoperto e dei limiti di risarcimento di cui alle condizioni di polizza. Appare opportuno precisare che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata. Pertanto le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per effetto dell'*error in procedendo*) ma semplicemente assorbite (o superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto concretamente provato dal giudicante.

1. La vicenda oggetto di causa. Si ritiene opportuno sintetizzare brevemente i fatti di causa ai fini di una miglior comprensione delle ragioni della decisione. In data 28.8.2019, tra le ore 22.00 e le ore 23.00 l'auto alfa Romeo Giulietta tg EN462YZ di proprietà del signor Davide Odomaro veniva danneggiata con rigature estese su tutta la carrozzeria così



come riportato nella denuncia sporta ai Carabinieri della Stazione di Salussola (vedi doc.prod. sub.2). In forza di polizza contratta con la Reale Mutua Assicurazioni n. 2019/429193 comprensiva della garanzia “atti vandalici e dolosi” (vedi doc.prod. sub. 1) il Signor Odomaro faceva eseguire le necessarie riparazioni dalla Autogrillo (odierna attrice) per un ammontare complessivo di € 6009,66 (vedi docc.prodd. sub. 3,4,5) nel contempo cedendo a quest’ultima il credito vantato nei confronti della propria assicurazione (vedi doc.prod. sub.6). In data 2.9.2019 veniva notificata alla odierna convenuta la richiesta di risarcimento danni che rimaneva priva di qualunque riscontro (vedi docc.prodd. sub. 7, 8, 9). Sulla scorta di tali premesse la Autogrillo incardinava il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma di € 5408,69 a titolo di indennizzo, al netto della percentuale di scopertura del 10% secondo le condizioni di polizza. A sostegno della quantificazione così operata parte attrice allegava la correttezza dei parametri utilizzati per quantificare sia il costo della manodopera sia dei materiali di consumo in quanto frutto di analisi del costo economico e del bilancio dell’impresa effettuate dai contabili della Autogrillo tenuto, altresì, conto dei prezzi comunicati alla CCIAA territorialmente competente dalle organizzazioni artigianali di categoria da considerarsi quali usi normativi. In particolare la Autogrillo deduceva l’applicazione di costi di manodopera pari a € 52,90/h (da ritenersi in media rispetto a quelli di mercato del 2017 con un aumento del 1,5% nel 2018 e dell’1,4% nel 2019) e materiale di consumo pari a € 29,40/h (assestati intorno a € 28,07 oltre a IVA, con un aumento pari al 5% nel 2018 e di un ulteriore 5% nel 2019). Detta prospettazione era contestata da controparte sia in punto *an* che in punto *quantum*. Ed invero, sotto il primo profilo la Reale Mutua non riteneva pacifica la risarcibilità per il mero fatto del riconoscimento del danno effettuata dal perito incaricato dalla compagnia, essendo preciso onere della parte provare la sussistenza della origine vandalica dei lamentati danni alla carrozzeria non essendo sufficiente, all’uopo, la mera denuncia dell’evento allegata da controparte; sotto il secondo profilo, poi, affermava la necessità di verificare le caratteristiche strutturali e organizzative dell’impresa in quanto i costi orari sono direttamente proporzionali ai suddetti fattori e, nel contempo, contestava la natura e l’entità dei danni subiti dal veicolo oggetto della riparazione.



2. L'an della pretesa. La domanda avanzata da parte attrice trova il proprio fondamento nell'origine vandalica degli atti di danneggiamento del veicolo oggetto della riparazione in quanto presupposto per l'applicabilità della polizza contratta dal signor Odomaro con Reale Mutua, onde appare dirimente verificare l'origine dolosa e/o vandalica degli atti di danneggiamento. Le emergenze processuali acquisite depongono in senso conforme alla prospettazione attorea. Ed invero, dalla documentazione versata in atti (denuncia sporta ai Carabinieri della Stazione di Salussola prodotta sub 2) e dalla documentazione fotografica a corredo (vedi doc.prod. sub.5 fascicolo di parte attrice) risulta la compatibilità dei danni riscontrati sulla carrozzeria del veicolo con atti di natura vandalica. A parere di chi scrive non appaiono cogliere nel segno le difese di parte convenuta circa l'insufficienza probatoria della mera denuncia dell'evento dannoso e ciò in quanto la stessa appare elemento quanto meno indiziario meritevole di essere valutata dal Giudice unitamente ad altri indici probatori: ebbene, nel caso di specie, ulteriori elementi probatori a conferma della tesi attorea sono sia il materiale fotografico a corredo della perizia dell'incaricato dell'assicurazione (del tutto coerente con quello prodotto da parte attrice) sia le conclusioni del perito stesso da cui emerge la compatibilità dei danni con la tipologia del sinistro (vedi doc.prod. sub 5 fascicolo parte convenuta) e la divergenza unicamente in punto costi di manodopera e materiali di consumo. Tali dati hanno trovato, altresì, conferma dall'istruttoria orale dalla quale si evince che il veicolo è stato visionato prima della esecuzione delle riparazioni nonché la conferma del contenuto della relazione del perito dell'assicurazione priva di contestazioni circa la natura vandalica dei lamentati danni (vedi deposizioni rese dai testi all'udienza del 22.11.2022). Date queste premesse appare pacifica l'applicabilità della polizza assicurativa stipulata dal signor Odomaro con la Reale Mutua laddove prevede all'art. 3.5 la copertura per danni da atti vandalici e dolosi in genere (vedi doc.prod. sub. 1).

3. Il quantum della pretesa. Parte attrice ha quantificato l'importo richiesto quale indennizzo sulla base delle seguenti tariffe aziendali: € 52,90/h per manodopera e € 29,40/h per materiali di consumo rientranti nel range dei prezzi di mercato e congrui rispetto agli usi normativi rappresentati dai costi depositati presso la CCIAA di Biella dalle organizzazioni artigiane di settore e in linea coi territori limitrofi (vedi doc.prodd. sub 21,



24, 25, 26,27), ciò anche conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto. Giova a tal proposito rilevare che tra le parti si è venuto consolidando un giudicato esterno sulla medesima materia, meritevole di essere condiviso, che ha riconosciuto la congruità dei costi aziendali così come esposti dall'odierna attrice. Ed invero, al fine di riconoscere la congruità dei costi applicati dalla carrozzeria Autogrillo appare opportuno rapportarli ai prezzi applicati nella zona di riferimento quali individuati dalle organizzazioni artigiane di settore alla CCIAA e depositati in atti da cui si evince che sia il costo orario per la manodopera sia i costi per il materiale di consumo applicati rientrano nel range indicato dalle organizzazioni artigiane (ovvero rispettivamente tra € 36,14 e € 65, 23/h per la prima voce e € 29,40 per la seconda) non rinvenendosi, pertanto, alcuna applicazione abnorme delle tariffe. Il documento depositato dalle organizzazioni artigiane, pur non assurgendo a rango normativo, è da ritenersi, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi citato da parte attrice, legittimo metro di paragone cui uniformarsi (cfr ex multis Trib Torino 11.7.2016, Trib. Ivrea n. 1094/2022, oltre alle pronunce dei Giudici di Pace citate da parte attrice da ritenersi integralmente richiamate). D'altro canto non appare inopportuno rilevare che le contestazioni mosse da parte convenuta appaiono genericamente formulate poiché non sorrette da allegazioni probatorie di segno opposto idonee a contrastare la tesi attorea e, pertanto, potrà farsi applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. . Quanto, infine, alla determinazione delle ore di lavoro e ai ricambi si rileva la sostanziale convergenza della quantificazione operata dalle parti.

Consegue da quanto precede la correttezza e la debenza dell'importo richiesto da parte attrice pari a € 5408, 69 (al netto dello scoperto pari al 10% dell'importo fatturato come previsto dalle condizioni di polizza). Sulla somma così determinata andranno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria (come da domanda) trattandosi di una obbligazione di valore in quanto espressione di un valore effettivo e, come tale, sottratta al principio nominalistico ex art. 1227 cod.civ.

4. Le spese stragiudiziali e quelle relative alla procedura di mediazione. Non resta che esaminare la domanda di condanna delle spese stragiudiziali e delle spese relative alla procedura di mediazione avanzata da parte attrice. Quanto alle spese stragiudiziali occorre



osservare che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, meritevole di essere condiviso (cfr per tutte Cass.n.11468/2021, ordinanza n. 15732/2022), le spese stragiudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo, deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito (o, nel caso delle spese, che le abbia sostenute). Detto orientamento appare conforme al principio di diritto enunciato dalle SSUU: *l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie*.....restando comunque *“soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”*. Deriva da quanto precede che non potranno essere risarcite spese inutili o superflue al fine del raggiungimento di una composizione della lite: *“non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”*. (Cass. Sez. Un. 16990/2017). In applicazione del suddetto principio la domanda non appare meritevole di accoglimento essendo stata la fase stragiudiziale seguita dalla fase di instaurazione del contenzioso e dovendosi, pertanto, ritenere la liquidazione delle spese stragiudiziali assorbita da quella delle spese giudiziali in favore della parte risultante vittoriosa.

Quanto alle spese di mediazione si ritiene debbano essere riconosciute dovendosi qualificare dette spese, conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, come esborsi ex art.91 c.p.c e ciò in quanto *il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio* (cfr. per tutte, Trib. Trieste 11.3.2021). Dette spese, pertanto, andranno liquidate in € 400,00



quali onorari relativi alla fase di attivazione (unica effettivamente svoltasi) oltre alle spese di attivazione della procedura pari a € 48,80.

Ogni ulteriore questione deve considerarsi disattesa e/o assorbita.

5. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni (applicandosi le nuove tariffe - giusto il disposto degli artt. 6 e 7 DM n. 147/2022 - esclusivamente alle prestazioni esaurite successivamente alla loro entrata in vigore cfr. Cass. ordinanza n. 33482 del 14.11.2022) tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della complessità e del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività concretamente svolta in € 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 1120,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria, e così complessivi € 2779,00 per compensi, oltre a Iva, Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2° D.M. Cit. e anticipazioni documentate oltre a € 400,00 oltre a Iva, Cap ex lege e 15% rimborso spese forfettarie per compensi relativi alla fase di mediazione e € 48,80 per anticipazioni documentate

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. Dichiara tenuta e come tale condanna Società Reale Mutua di Assicurazioni in persona del legale rappresentante p.t. (c.f e P.IVA 00875360018) al pagamento in favore di Autogrillo di Saullo Francesco e c. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. e P.IVA 01364070027) della somma di € 5408,69 (già dedotto lo scoperto contrattualmente previsto) oltre a rivalutazione monetaria e interessi come da domanda
2. Dichiara tenuta e come tale condanna Società Reale Mutua di Assicurazioni in persona del legale rappresentante p.t. (c.f e P.IVA 00875360018) a rimborsare a Autogrillo di Saullo Francesco e c. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. e P.IVA 01364070027) le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2779,00 oltre IVA, CAP e 15% rimborso spese forfettarie e



anticipazioni documentate oltre alle spese della fase di mediazione che si liquidano in € 400,00 oltre a accessori di legge e anticipazioni documentate.

3. Rigetta il resto

Così deciso in Biella in data 23 aprile 2024

Il Giudice

Dott.ssa Rita Buccetti

